

N. 01356/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03265/2000 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3265 del 2000, proposto da:
Sagramoso Sacchetti Tito, Sagramoso Sacchetti Alessandro, al quale,
deceduto nelle more del giudizio, sono subentrati gli eredi Rosa
Alessandra Corazza, Chiara Stella Sagramoso Sacchetti e Ludovica
Maria Sofia Sagramoso Sacchetti, e Edal Società Semplice, in persona
dei legali rappresentati pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avv.
Riccardo Ravignani, Daniela Nuzzi, Gabriele De Gotzen, Chiara
Cipriano, con domicilio eletto presso Gabriele De Gotzen in Venezia-
Mestre, viale Garibaldi 1/I;

contro

Regione Veneto - (Ve), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distr.le Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Ispettorato
Regionale dell'Agricoltura di Verona - (Vr);

per l'annullamento

del provvedimento reso dalla Regione Veneto - Ispettorato Regionale per l'Agricoltura di Verona in data 25/7/2000, prot. n. 51975/29.00.11.02.01.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto - (Ve);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti Sagramoso Sacchetti Tito ed Alessandro erano proprietari di un terreno sito in Valpolicella, Comune di San Pietro in Cariano, di cui una parte (identificata dai mappali 54 – 84 – 85, pari a circa Ha 2.87.31) destinata a vigneto DOC.

Con atto 15.4.1992 n. 58016 Rep. Notaio Fiorio, i fratelli Sagramoso Sacchetti trasferivano l'intero compendio di proprietà alla società semplice Edal.

Riferisce parte ricorrente che, in occasione della redazione dell'atto di trasferimento della proprietà, le parti si accordavano nel senso che, in caso di espianto del vigneto attualmente esistente, la parte acquirente si impegnava a trasferire ai precedenti proprietari, in cambio di un prezzo simbolico, ogni relativo diritto di reimpianto.

La nuova proprietaria provvedeva, in effetti, ad operare una radicale trasformazione di tutto l'ambito, effettuando anche l'estirpazione del vigneto, per una superficie di Ha 2.35.89, senza tuttavia comunicare preventivamente tale intenzione al Consorzio di tutela del vino Valpolicella DOC, così come previsto dall'art. 8, comma 2 del regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1986.

Ciononostante, i ricorrenti si rivolgevano all'Ispettorato Regionale al fine di ottenere comunque il riconoscimento del diritto al reimpianto (tenuto conto della situazione di fatto che non consente l'iscrizione di nuovi vitigni), non rinvenendo nella omessa comunicazione preventiva dell'intenzione di effettuare l'estirpazione una mancanza tale da essere sanzionata con la perdita del diritto al reimpianto.

L'organo regionale si determinava con la nota del 25.7.2000 n. 51975 in senso sfavorevole, rilevando la violazione delle formalità dettate dal regolamento comunitario per il legittimo avvio delle operazioni di estirpazione ed il conseguente riconoscimento dei diritti di reimpianto, tenuto conto della necessità di controllare il potenziale vitivinicolo nazionale, anche alla luce della nuova normativa comunitaria, di prossima entrata in vigore (reg. CEE 1493/99).

Avverso tale atto insorgevano i ricorrenti, signori Sagramoso Sacchetti e la Edal Società Semplice, svolgendo le seguenti censure:

Violazione di legge e difetto di motivazione, in quanto, pur dando atto che la disposizione richiamata nel provvedimento impugnato espressamente richiede che, in caso di variazione del potenziale vitivinicolo, non è previsto il riconoscimento di diritti di reimpianto a seguito di estirpazioni non comunicate nei termini stabiliti, è pacifico

come detto obbligo non sia espressamente sanzionato in caso di inosservanza: di conseguenza, non ravvisandosi alcuna colpa, quanto meno, in capo ai fratelli Sagramoso Sacchetti – che peraltro, si erano premurati di inserire nell'atto di vendita dei terreni proprio la clausola relativa al trasferimento del diritto di reimpianto – la decisione assunta dall'Ispettorato risulta priva di supporto normativo.

Eccesso di potere e difetto di motivazione, in quanto il richiamo, presente nel provvedimento impugnato, al nuovo regolamento comunitario di prossima entrata in vigore, risulta del tutto inconferente rispetto ad un'operazione effettuata sotto la vigenza del precedente regolamento.

Peraltro, le stesse nuove disposizioni risultano maggiormente precise e solo a seguito della loro entrata in vigore risulta effettivamente sanzionata l'inosservanza delle disposizioni ivi contemplate.

Parte ricorrente concludeva quindi chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con la conseguente declaratoria del diritto in capo ai signori Sagramoso Sacchetti (o, in via subordinata, alla società Edal) del diritto al reimpianto per le superfici originariamente destinate a viticoltura DOC.

L'amministrazione intimata si costituiva in giudizio, obiettando come l'inosservanza delle prescrizioni dettate dal regolamento CEE giustifichi il diniego impugnato, in quanto risultano disattese disposizioni finalizzate al controllo del potenziale vitivinicolo, di modo che, lungi dall'assumere valenza sanzionatoria, il diniego opposto si pone nell'ottica di assicurare la corretta gestione dei terreni e delle colture, salvo precisare altresì come il richiamo alla nuova disciplina dettata dal

regolamento CEE 1493/99 sia stato effettuato solo per richiamare l'attenzione degli istanti circa il futuro assetto della materia.

In corso di causa decedeva Sagramoso Sacchetti Alessandro, cui subentravano, manifestando la persistenza dell'interesse, i relativi eredi, così come precisato in epigrafe.

Uditi i procuratori delle parti, all'udienza dell'8 ottobre 2014 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Non possono invero essere condivise le considerazioni sulla base delle quali si fonda la pretesa fatta valere in giudizio dai ricorrenti, ossia che l'avvenuta estirpazione dei vigneti, non preventivamente comunicata all'Ispettorati di Verona, non sia di per sé preclusiva dell'attribuzione del diritto al reimpianto di nuove coltivazioni.

E' pacifico infatti che il vigneto esistente sul terreno di proprietà dei signori Sagramoso Sacchetti sia stato estirpato dalla nuova proprietaria, società Edal, senza l'osservanza delle disposizioni che impongono, in osservanza dell'art. 8, comma 2 del regolamento comunitario n. 822/87, che ogni estirpazione sia preventivamente comunicata al competente organo nazionale entro i termini da quest'ultimo stabiliti.

L'osservanza di tale previsione è chiaramente imposta al fine di controllare il potenziale vitivinicolo e l'entità delle colture in atto, in modo tale da consentire agli organi preposti l'esatta conoscenza dei vigneti in essere e di quelli suscettibili di essere nuovamente impiantati.

Ne consegue che, indipendentemente dalla non rinvenibile natura sanzionatoria del diniego di riconoscimento del diritto di reimpianto

opposto dall'amministrazione, esso si giustifica proprio con riguardo alla finalità stessa delle disposizioni che prevedono l'osservanza di una specifica procedura (che per l'acquisizione del diritto di reimpianto prevede come necessario presupposto la comunicazione della volontà di estirpare il vigneto esistente), onde consentire l'attribuzione del diritto.

Invero, come ricordato correttamente dalla difesa resistente, in base al decreto n. 5/1999 del Dirigente dell'IRA di Verona, una volta ricevute le notifiche di estirpazione, si procede ad una prima fase istruttoria, cui segue l'emissione, a favore del soggetto che ha comunicato l'intenzione di procedere all'estirpazione, del certificato che gli consente di godere, per le otto campagne successive, di un diritto di reimpianto, da usufruire direttamente o da cedere a terzi.

Ciò rende evidente il legame esistente tra la comunicazione di estirpazione e la conseguente acquisizione del diritto al reimpianto, in quanto solo a fronte di un'estirpazione debitamente comunicata entro i termini previsti, può sorgere in capo al soggetto il diritto a reimpiantare, per le successive otto campagne, nuovi vigneti.

Detto rapporto di stretta presupposizione, così come configurato dalla procedura indicata dalle disposizioni comunitarie e dalle norme interne, giustifica quindi le conseguenze negative derivanti proprio dalla mancata comunicazione dell'intenzione di procedere all'estirpazione: diversamente opinando, risulterebbe depotenziato lo stesso sistema di controllo del potenziale vitivinicolo, che non risulterebbe all'evidenza gestibile se non fosse assicurata la corrispondenza fra estirpazioni e attribuzione del diritto al reimpianto.

Nel ribadire quindi l'irrilevanza della necessità di ricondurre le conseguenze della mancata comunicazione ad una espressa sanzione, è chiaro come sia lo stesso procedimento dettato dalla normativa comunitaria e statale a giustificare le conseguenze della mancata osservanza della sequenza procedimentale prevista.

Il che, peraltro, consente di prescindere dalla colpa o dal dolo della mancata comunicazione, trattandosi di conseguenze positivamente previste al fine, lo si ripete, di assicurare il controllo del potenziale vitivinicolo regionale: solo attraverso la piena conoscenza di tutte le operazioni (di estirpazione e di nuovo impianto) effettuate è invero possibile esercitare in modo efficiente detto controllo.

Diversamente, laddove assumesse irrilevanza l'omissione della preventiva comunicazione dell'intenzione di effettuare l'estirpazione, nessuna correlazione verrebbe mantenuta tra i vigneti estirpati e quelli da reimpiantare, in rapporto alla situazione complessiva delle colture esistenti.

Difettando, quindi, nel caso dei ricorrenti il necessario presupposto (comunicazione), nessun diritto di reimpianto poteva essere attribuito alla proprietà dei terreni.

Né, peraltro, può assumere alcuna rilevanza la clausola contenuta nell'atto di trasferimento della proprietà degli stessi, in quanto tale clausola può assumere rilevanza solo fra le parti, soprattutto al fine di consentire alla parte venditrice di rivalersi nei confronti dell'acquirente che, con il suo comportamento, ha di fatto pregiudicato la possibilità di godere del diritto di reimpianto.

In conclusione, per le considerazioni sin qui espresse, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, liquidandole nella somma di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

